



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Regolamento Comunale recante norme procedurali per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in recapiti diversi dalla pubblica fognatura

(approvato con Delibera C.C. n°69 del 20/10/2009)



REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI IN RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 – Definizioni e normativa di riferimento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Competenze</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Assimilazione a domestico</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – Scarichi in aree servite da pubblica fognatura</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 – Autorizzazione allo scarico</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 – Durata del procedimento</i>	<i>11</i>
CAPO II – NUOVI SCARICHI	11
<i>Art. 9 – Contenuto della domanda</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10 – Istruttoria</i>	<i>14</i>
CAPO III – NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI	15
<i>Art. 11 – Obblighi per i titolari di scarichi esistenti</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 – Contenuto della domanda</i>	<i>16</i>
<i>Art. 13 – Istruttoria</i>	<i>17</i>
CAPO IV – DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE	18
<i>Art. 14 – Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 15 – Modifiche dello scarico</i>	<i>19</i>
CAPO V – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE	19
<i>Art. 16 – Manufatti di scarico in corso d'acqua pubblico</i>	<i>19</i>



<i>Art. 17 – Scarichi in corpi idrici superficiali.....</i>	<i>20</i>
CAPO VI – NORME FINALI.....	20
<i>Art. 18 – Entrata in vigore</i>	<i>20</i>
<i>Art. 19 – Modifiche al regolamento</i>	<i>20</i>
<i>Art. 20 – Abrogazioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 21 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 22 – Piani di sviluppo fognature</i>	<i>21</i>



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina della procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Art. 2 – Definizioni e normativa di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento si intende per *decreto* il D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per *legge regionale* la L.R. n° 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per *regolamento regionale* il DPGR n° 46R/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto, alla legge regionale ed al regolamento regionale. Limitatamente alle definizioni non comprese nella citata legislazione, e non in contrasto con essa, si intende per autorizzazione l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

3. Con Regolamento del SII, si intende il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'AATO3, parte II Regolamento di fognatura e depurazione

4. Le aree non servite da pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del SII, sono quelle nelle quali la fognatura pubblica sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non inferiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo. Ai sensi del presente Regolamento sono aree non servite da pubblica fognatura anche quelle nelle quali i costi di allacciamento alla pubblica fognatura risultino insostenibili a causa di ostacoli di natura geomorfologica, naturalistica o antropica.



5. La determinazione degli abitanti equivalenti corrisponde a quanto indicato nell'allegato 3 del Regolamento del SII.

Art. 3 – Competenze

1. Per gruppi di più insediamenti recapitanti in unica fognatura privata, quindi non di pertinenza pubblica, qualora la stessa raccolga solo acque domestiche l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste nel presente regolamento.
2. Qualora la fognatura raccolga anche acque reflue industriali configurandosi pertanto come fognatura industriale l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia di Firenze.

Art. 4 – Assimilazione a domestico

1. Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del decreto nonché quelle di cui all'allegato 2 del regolamento regionale.
2. Qualora il titolare di un'attività non sia certo che gli scarichi possano essere assimilati ad acque reflue domestiche, deve presentare una istanza di assimilazione al SUAP prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Il SUAP provvederà a trasmetterla alla Provincia di Firenze per accertare le competenze.
3. Alla istanza deve essere allegata una relazione firmata da tecnico abilitato indicante i motivi per cui non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica, la tipologia dell'attività con particolare riferimento alle materie prime utilizzate nelle lavorazioni che possono contaminare scarichi e possono pregiudicare l'assimilabilità, l'origine degli scarichi idrici, la loro quantità sia in volume che in abitanti equivalenti e loro caratteristiche qualitative, nonché ogni elemento necessario alla valutazione



della assimilabilità. Deve essere allegata anche l'attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità previsti.

4. Il SUAP comunicherà al richiedente il parere espresso dalla Provincia di Firenze e, qualora lo scarico sia assimilabile a domestico, comunicherà il parere anche al Servizio Ambiente.

Art. 5 – Scarichi in aree servite da pubblica fognatura

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo, dalla vigente normativa, di provvedere ad allacciarsi alla stessa; lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In quest'ultimo caso, l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal regolamento del SII e dalla Carta del Servizio allegata allo stesso.

2. Nei casi di oggettiva impossibilità all'allacciamento o di eccessiva distanza dalla rete fognaria, secondo i criteri previsti nel regolamento del SII, sarà consentito scaricare in differenti ricettori.

Art. 6 – Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i moduli prestampati, resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), il Servizio Ambiente e sul sito internet del Comune.



2. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari. Nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo complesso.
3. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.
4. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - per imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministrazione di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
5. Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla pubblica fognatura, sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
6. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere fatta dal vecchio titolare entro 30 giorni dal subentro (tramite il modulo F) e dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 giorni dal subentro tramite il modulo E disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), il Servizio Ambiente e sul sito internet del Comune. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
7. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di



autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.

8. Copia di tutte le autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse all'ARPAT.

Art. 7 – Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria

1. Per gli scarichi di reflui non assimilabili a domestici, la domanda di autorizzazione allo scarico è indirizzata dagli aventi titolo sullo scarico al SUAP, utilizzando i moduli predisposti dalla Provincia di Firenze o da AATO3 e va presentata all'Ufficio Protocollo o al SUAP.

2. Per gli scarichi di reflui domestici e assimilati ai domestici, la domanda di autorizzazione allo scarico è indirizzata dagli aventi titolo sullo scarico al Servizio Ambiente, compilando il modulo prestampato A.

3. Per gli scarichi di reflui assimilati ai domestici, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico o l'istanza di assimilazione di cui all'art. 4 deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e s.m.i. e dal relativo regolamento, DPR 447/98 e s.m.i.

4. Nei casi di cui al comma 2, non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti SUAP.

5. L'autorizzazione allo scarico di reflui domestici e assimilati ai domestici può essere ottenuta con le seguenti modalità:

1. nel caso in cui occorra attivare procedura edilizia di Denuncia di Inizio Attività (DIA):
 - 1.1. preventivamente alla presentazione della DIA;



- per gli scarichi di reflui assimilati ai domestici, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la domanda deve essere presentata al SUAP;
- per gli altri casi, la domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo;

1.2. contestualmente alla presentazione della pratica edilizia. I termini di efficacia della DIA si intendono sospesi fino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico:

- per gli scarichi di reflui assimilati ai domestici, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la domanda deve essere presentata al SUAP;
- per gli altri casi, la domanda deve essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE);

2. nel caso in cui occorra attivare procedura edilizia di Permesso di Costruire, la domanda di autorizzazione va presentata contestualmente alla pratica edilizia; l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata contestualmente al Permesso di Costruire:

- per gli scarichi di reflui assimilati ai domestici, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la domanda deve essere presentata al SUAP;
- per gli altri casi, la domanda deve essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE);

6. Nel caso di richiesta di autorizzazione allo scarico per insediamenti con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, sarà richiesto parere ad ARPAT, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del regolamento regionale, con oneri a carico del richiedente come da tariffario ARPAT.



7. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda, ai sensi della normativa vigente.
8. Qualora vi siano più titolari dello scarico, occorre allegare alla richiesta di autorizzazione il modulo D, uno per ogni titolare aggiuntivo, reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), il Servizio Ambiente e sul sito internet del Comune.
9. Quale condizione di procedibilità alla domanda è fissato l'onere dovuto per i costi di istruttoria del Comune in € 40,00 per ogni domanda di autorizzazione di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate.
10. Tale importo potrà essere pagato all'ufficio postale tramite bollettino di Conto Corrente Postale prestampato da ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ed il Servizio Ambiente avendo cura di indicare il numero di accertamento.
11. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti soggetti a parere dell'ARPAT, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria come da tariffario ARPAT.
12. In caso di nuovi scarichi, la domanda deve essere presentata prima dell'attivazione dello scarico; l'attivazione dello scarico è altresì subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra.
13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, compresi i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.



Art. 8 – Durata del procedimento

1. Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso entro 45 giorni da tale data.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata risulti non conforme a quanto richiesto o, in generale, in caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente della necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni. Tale termine potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.
3. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
4. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate nel termine suddetto, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. I termini suddetti si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II – NUOVI SCARICHI

Art. 9 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione di nuovo scarico deve essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, permesso di costruire oppure denuncia di inizio attività (DIA) inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso.



2. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

3. La domanda deve essere presentata nel numero di copie indicato nella modulistica, di cui una in bollo di legge.

4. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti è necessaria ulteriore copia per l'invio ad ARPAT per il parere di competenza.

5. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

6. Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla pratica edilizia connessa, i richiedenti devono indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza;
- il corpo recettore dello scarico;
- l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- le eventuali particelle catastali di altrui proprietà interessate dallo scarico o dall'impianto di depurazione;
- la potenzialità dell'impianto, espressa in abitanti equivalenti;

8. Alla domanda devono essere allegati:

- elaborati grafici ed una relazione tecnica, firmati da tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
- una relazione di asseveramento di tecnico incaricato dello svolgimento della pratica sul modulo C disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), il Servizio Ambiente e sul sito internet del Comune.



9. Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000, una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

10. La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso e manutenzione; deve inoltre fornire una descrizione del corpo recettore, e del percorso che i reflui effettuano prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nell'allegato 2 al regolamento regionale.

11. Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non significativi, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, in cui si indichino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. Inoltre, qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione, la



relazione dovrà evidenziare gli eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati.

Art. 10 – Istruttoria

1. Il competente ufficio comunale istruisce la pratica e verifica la completezza della documentazione presentata.
2. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nell'allegato 3 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
3. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui sopra, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente, come da tariffario ARPAT.
4. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. In tal caso, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, chiedendo la presentazione di un'ulteriore copia degli allegati.
5. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
6. Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto di eventuali prescrizioni particolari.



7. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

8. Copia dell'autorizzazione viene inviata all'ARPAT.

CAPO III – NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI

Art. 11 – Obblighi per i titolari di scarichi esistenti

1. Ad integrazione di quanto definito nel decreto e nella legge regionale, si considerano scarichi esistenti ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche gli scarichi attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzati allo scarico ai sensi della vigente normativa.

2. Tutti gli impianti di trattamento e smaltimento di reflui esistenti devono essere resi conformi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale entro il 15/03/2011, ai sensi dell'art 55 del regolamento regionale stesso.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate autorizzati dal competente ufficio comunale alla data del 16/03/2009, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati, ai sensi dell'art. 18 del regolamento regionale. In caso di cambiamento delle predette caratteristiche, il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per gli scarichi non autorizzati entro il 21/06/2008, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale, nel caso in cui l'impianto di trattamento e smaltimento di reflui esistenti sia conforme alle prescrizioni del regolamento regionale, il titolare dovrà presentare al competente



ufficio comunale domanda di autorizzazione allo scarico con i contenuti e nelle forme prescritti al successivo articolo; nel caso in cui l'impianto non sia conforme alle prescrizioni del regolamento regionale, il titolare dovrà, invece, presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, contenente una proposta progettuale conforme al regolamento regionale.

5. Per mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. La domanda di autorizzazione allo scarico, nonché le comunicazioni di avvenuta modifica dello scarico stesso, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli di domanda disponibili presso l'URP, il SUE, il Servizio Ambiente ed il sito internet del Comune.

Art. 12 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 11, fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una documentazione fotografica, compatibilmente con la natura dell'impianto, ed una dichiarazione di asseveramento, firmata da un tecnico abilitato, che l'impianto è conforme alle prescrizioni del regolamento regionale.

2. Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica firmati da tecnico abilitato, con gli stessi contenuti richiesti per l'autorizzazione a nuovi scarichi di cui al precedente articolo 9, ad eccezione della eventuale relazione idrogeologica che deve indicare nello specifico che l'impianto così come realizzato non crea e non ha creato in passato inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari né danneggiamenti della falda acquifera.



Art. 13 – Istruttoria

1. Per gli scarichi esistenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata.
2. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste dal regolamento regionale, viene valutato caso per caso se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
3. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui sopra, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
4. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. In tal caso, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente per la presentazione di un'ulteriore copia degli allegati.
5. Nel caso in cui la soluzione tecnica esistente non sia considerata idonea, ne viene data comunicazione al richiedente assegnando 60 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa, per presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, contenente una proposta progettuale conforme al regolamento regionale. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, a seguito di specifica richiesta, che dovrà pervenire all'ufficio entro e non oltre i suddetti 60 giorni a pena di inammissibilità, e per motivate ragioni; trascorso tale termine la domanda sarà rigettata con atto dirigenziale di diniego dell'autorizzazione allo scarico e diffida dall'utilizzo.



6. Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione viene rilasciata con l'eventuale indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, di prescrizioni particolari da rispettare.

7. Copia dell'autorizzazione viene inviata all'ARPAT.

CAPO IV – DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 14 – Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

1. L'atto autorizzativo allo scarico contiene, oltre alle prescrizioni a cui attenersi, le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.

2. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

3. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, ogni quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del regolamento regionale, l'Amministrazione Comunale provvede, anche avvalendosi di soggetti competenti, ad effettuare controlli a campione al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione, il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

5. L'autorizzazione allo scarico costituisce elemento indispensabile per la certificazione di agibilità o abitabilità dell'edificio in questione.



Art. 15 – Modifiche dello scarico

1. Ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo idrico recettore, deve essere espressamente autorizzata con un procedimento analogo a quello di nuova autorizzazione.
2. Qualora tali modifiche comportino l'attivazione di un procedimento edilizio, la richiesta di autorizzazione viene presentata secondo le modalità di cui all'art. 7; viceversa, qualora le modifiche, l'ampliamento o la ristrutturazione intervenute sull'impianto non comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, di esse ne deve essere data comunicazione dal titolare al Servizio Ambiente, utilizzando il modulo B predisposto.
3. Per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro (modulo B); qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

CAPO V – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Art. 16 – Manufatti di scarico in corso d'acqua pubblico

1. Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico deve essere ottenuta specifica autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua medesimo presenti sedime demaniale, anche concessione di



occupazione di suolo demaniale presso la Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo.

Art. 17 – Scarichi in corpi idrici superficiali

1. I titolari di scarichi di reflui domestici o assimilati che recapitano in corpi idrici superficiali, devono, ove previsto dalla normativa vigente, richiedere il rilascio di concessione precaria a titolo oneroso all'Ente competente.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la Deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore ed i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

Art. 19 – Modifiche al regolamento

1. Si demanda alla Giunta Comunale la facoltà di apportare eventuali aggiornamenti al presente regolamento in conseguenza dell'emanazione di nuove normative in materia.



Art. 20 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con questo.

Art. 21 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si procederà alla diffida, stabilendo un termine entro il quale mettersi in regola, fino alla revoca dell'autorizzazione in caso di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, ai sensi dell'art.130 del decreto.

2. In ogni caso le sanzioni sono quelle previste al titolo V della parte terza del decreto con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale.

Art. 22 – Piani di sviluppo fognature

1. Gli scarichi esistenti risultati non adeguati alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio in attesa del loro adeguamento, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario programmati nel triennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente se non sussistono situazioni di danno igienico-ambientale ed a condizione che il titolare dello scarico provveda a mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso.

2. Si intendono per piani di sviluppo fognario gli interventi di estensione della rete fognaria programmati da parte del gestore unico del Servizio Idrico Integrato o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Comune.